NORME IN MATERIA DI RAPPORTI TRA SOCIETA' E SPORTIVI PROFESSIONISTI

Art. 13

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 28 FEBBRAIO 2021, N. 36

La federazione sportiva nazionale, per gravi irregolarita' di gestione, puo' richiedere al tribunale, con motivato ricorso, la messa in liquidazione della societa' e la nomina di un liquidatore. Compiuta la liquidazione, i liquidatori devono redigere il bilancio finale a norma dell'articolo 2453 del codice civile, indicando la parte spettante, in misura non superiore al loro valore nominale, a ciascuna azione o quota nella divisione dell'attivo. Il residuo attivo viene assegnato al CONI.

Versione in vigore dal 11 aprile 1981, non più in vigore dal 21 novembre 1996 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme in materia di rapporti tra societa' e sportivi professionisti
Estremi	Legge 23 marzo 1981, n. 91
Capo	II — Società sportive e federazioni sportive nazionali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 marzo 1981

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-in-materia-di-rapporti-tra-societa-e-sportivi-professionisti/art-13-provvedimento-abrogato-dal-d-lgs-28-febbraio-2021-n-36/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it